



Trimestrale di informazione 2003 - Anno 3 , n. 1 - Aprile 2003

Sommario

## NORMATIVE

### SCHEDE CARBURANTE...

### DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO VALIDO? di Stefania Laudano

Pensiamo sia opportuno chiarire un importante problema relativo alla ammissibilità della scheda carburante quale documento valido per beneficiare:

- della riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di trasporto merci (**art. 8, comma 10, lettera e) della Legge 23 dicembre 1998, n° 448**);
- della restituzione dell'accisa sul gasolio (**art. 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001 n° 452 convertito dalla Legge 27 febbraio 2002, n° 16**);

in entrambi i casi, per gli esercenti trasporto, i consumi di gasolio dichiarati devono essere comprovati solamente con le fatture di acquisto e pertanto le schede carburante non possono essere accettate come giustificativi (nota **Agenzia delle Dogane prot. 3248b**).

Teniamo a precisare che gli esercenti di impianti stradali di distribuzione di carburante devono emettere fattura di cui all'**art. 21 DPR 26 ottobre 1972 n° 633**, per la vendita di carburante da essi effettuate, su semplice richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi regolarmente iscritti all'Albo come citato nell'**art. 1 Decreto interministeriale 24 giugno 1999**.

La fattura deve essere richiesta di volta in volta (**art. 1, comma 2 Decreto interministeriale 24 giugno 1999**) oppure può essere cumulativa degli acquisti di carburante del mese precedente a patto che ciascun rifornimento sia accompagnato da regolare bolla di consegna o analogo emesso dal gestore (**art. 1, comma 3 Decreto interministeriale 24 giugno 1999**).

Suggeriamo e rinnoviamo a tutti i nostri Associati il consiglio di dotarsi di una o più Card per l'acquisto di carburante, sia per ottenere sconti sul prezzo del carburante, sia per ovviare alla scomoda procedura della richiesta della fattura ogni volta che si effettua un pieno.

**RICHIEDETE ALLA NOSTRA SEGRETERIA (sig.ra Isabella)  
I MODULI PER LA RICHIESTA CARD AGIP TAMOIL TOTAL - FINA - ELF**

### Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 Art. 21

Fatturazione delle operazioni.

**Testo: in vigore dal 09/04/1998 con effetto dal 01/01/1998**

Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

Omissis...

### Legge 23 dicembre 1998, n° 448 art. 8, comma 10, lettera e)

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:  
omissis...

e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di **trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate** da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

## **Agenzia delle Dogane - Nota Prot. 3248B**

**OGGETTO:** BENEFICI FISCALI SUL GASOLIO PER USO DI **AUTOTRAZIONE** UTILIZZATO NEL SETTORE TRASPORTO

- Prossime scadenze relative a:

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici e degli operatori interessati sull'approssimarsi della scadenza dei termini relativi all'assolvimento degli adempimenti necessari alla fruizione delle misure agevolative ricordate in oggetto.

1) Riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di trasporto merci per l'anno 2001-Articolo 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n.448;

Omissis...

A tal riguardo si precisa quanto segue.

Con riferimento al beneficio fiscale in questione, si ribadisce quanto già in precedenza precisato, da ultimo con comunicato fax del 31 maggio 2002, prot. 2168/B, in ordine alla necessità che i consumi di gasolio per i quali sia chiesta la concessione della misura agevolativa, siano comprovati dalle fatture di acquisto dei prodotti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.P.R. N.277 del 2000 recante le modalità applicative del beneficio.

Omissis...

2) Restituzione dell'accisa sul gasolio utilizzato nell'attività di trasporto di persone e merci per il periodo 1 ° gennaio-30 giugno 2002. Articolo 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452 convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 - a conferma di quanto precisato nel citato comunicato del 31 maggio scorso i consumi di gasolio da parte degli esercenti trasporto merci e conto terzi, devono essere comprovati con le fatture di acquisto del prodotto mentre i soggetti diversi, esercenti trasporto di persone, possono comprovare i propri consumi anche mediante scheda carburante.

### **Decreto-Legge 28 dicembre 2001 n° 452**

Convertito dalla Legge 27 febbraio 2002, n° 16 - Servizio di documentazione tributaria

#### **Art. 5**

#### **Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.**

Testo: in vigore dal 25/09/2002

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti soggetti:

- a. agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- b. alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CLE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- c. agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. dopo la parola: "purché" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";
- b. le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 per cento".

## **Decreto Interministeriale del 24 giugno 1999**

### **Art.1**

Fatturazione - Testo: in vigore dal 13/07/1999

1. Gli esercenti di impianti stradali di distribuzione, in deroga a quanto previsto dall'ari 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, devono emettere la fattura di cui all'ari 21, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di oli da gas da essi effettuate, su richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea.
2. La richiesta del rilascio della fattura non deve essere fatta oltre il momento di effettuazione dell'operazione, a pena di decadenza dal relativo diritto.
3. È ammessa la fatturazione di cui al quarto comma, secondo periodo, dell'ari. 21 richiamato al primo comma, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell'impianto, anche con sistemi automatizzati, contenenti la data, il numero progressivo, i dati identificativi del gestore, dell'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato ed il corrispettivo pagato.
4. Sono applicabili le disposizioni dell'ari. 26 del decreto n. 633 di cui al comma 1 in caso di inesattezza della fatturazione o nelle altre ipotesi ivi previste.